

DCCCLXIV.

SEDUTA POMERIDIANA DI LUNEDÌ 3 MARZO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	35966	Proposte di legge (Svolgimento):	
Disegni di legge:		PRESIDENTE	35967
(<i>Annunzio di presentazione</i>).	35966	PERLINGIERI	35967
(<i>Deferimento a Commissione in sede le-</i>		TESSITORI, <i>Sottosegretario di Stato per</i>	
<i>gislativa</i>)	35966	<i>il tesoro</i>	35968, 35970
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	35966	BORIONI	35968
Disegni di legge (Discussione):		CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i</i>	
Adesione dell'Italia alla Convenzione		<i>lavori pubblici</i>	35969
per la prevenzione e la repressione		GIULIETTI	35969
del delitto di genocidio, approvata		FEDERICI MARIA	35970
dall'Assemblea generale delle Na-		CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per</i>	
zioni Unite. (2198)	35971	<i>le finanze</i>	35971
PRESIDENTE	35971	Proposta di legge (Seguito della discus-	
COLITTO	35971	<i>sione):</i>	
MONTINI, <i>Relatore</i>	35974	FEDERICI MARIA ed altri: <i>Vigilanza e</i>	
TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato per</i>		<i>controllo della stampa destinata al-</i>	
<i>gli affari esteri</i>	35974	<i>la infanzia e alla adolescenza.</i> (995)	35975
Ratifica del Protocollo addizionale n. 2,		PRESIDENTE	35975
firmato a Parigi il 22 aprile 1950,		LOMBARDI COLINI PIA, <i>Relatore per la</i>	
che apporta emendamenti all'Accor-		<i>maggioranza</i>	35975
do di pagamenti e di compensazioni		TUPINI, <i>Sottosegretario di Stato alla Pre-</i>	
fra i paesi europei per il 1949-1950		<i>sidenza del Consiglio</i>	35975
del 7 settembre 1949. (2200)	35974	TARGETTI	35976
PRESIDENTE	35974	MORO ALDO	35976
MONTINI, <i>Relatore</i>	35975	MARTUSCELLI	35977
TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato per</i>		Domande di autorizzazione a procedere	
<i>gli affari esteri</i>	35975	<i>in giudizio (Annunzio)</i>	35967
Proposte di legge:		Risposte scritte ad interrogazioni (An-	
(<i>Annunzio</i>)	35967	<i>nunzio)</i>	35967
(<i>Deferimento a Commissioni in sede le-</i>		Sostituzione di un Commissario	35967
<i>gislativa</i>)	35966	Votazioni segrete	35976

La seduta comincia alle 16.

MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 21 febbraio 1952.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati: Biasutti, Burato, Chieffi, Cotellessa, De Vita, Gorini, Greco, Palazzolo, Sabatini e Salizzoni.

(I congedi sono concessi).

Deferimento di proposte e di un disegno di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle Commissioni competenti, in sede legislativa:

disegno di legge:

« Sostituzione dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1073, ratificato con la legge 5 luglio 1951, n. 956, relativa alla vendita all'Azienda di Stato per i servizi telefonici del fabbricato di via dell'Umiltà in Roma » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2544);

proposte di legge:

senatori Boccassi e Palumbo Giuseppina: « Estensione delle feste infrasettimanali a tutto il personale dipendente dalle istituzioni sanitarie, pubbliche e private » (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (2542);

senatore Tartufoli: « Modifica dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, relativa alla costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165 » (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2543).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annuncio di trasmissione dal Senato e di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che durante la sospensione dei lavori dell'Assemblea sono stati trasmessi o presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Senato:

« Finanziamenti in pesos per l'emigrazione italiana in Argentina » (*Già approvato*

dalla IV Commissione permanente della Camera e modificato da quella V Commissione permanente) (1519-B);

« Aumento del limite di somma previsto per l'emissione di ordini di accreditamento per il pagamento delle integrazioni di aggio agli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette » (*Approvato da quella V Commissione permanente*) (2556);

« Utilizzazione del personale presso i servizi delle pensioni di guerra » (*Approvato da quella V Commissione permanente*) (2557);

« Aumento del capitale dell'Istituto nazionale di credito edilizio » (*Approvato da quella V Commissione permanente*) (2558);

dal Presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per gli impianti radiovaticani a Santa Maria di Galeria a Castel Romano, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano l'8 ottobre 1951 » (2564);

« Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte dell'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.) » (2565);

dal ministro dell'interno:

« Concessione di contributi integrativi dei bilanci comunali e provinciali delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951 » (2559);

dal ministro della pubblica istruzione:

« Istituzione della Facoltà di agraria presso l'Università di Catania » (2560);

« Istituzione della Facoltà di economia e commercio presso l'Università di Messina » (2561);

« Aumento del contributo governativo annuo a favore della scuola normale superiore di Pisa da lire 2.842.500 a lire 20.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 » (2563);

dal ministro dei trasporti:

« Estensione delle norme del regio decreto 8 gennaio 1934, n. 148, al personale delle filovie urbane ed extra-urbane e delle autolinee urbane » (2562).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo alla Commissione che già lo ha avuto in esame; gli altri alle Commissioni compe-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 MARZO 1952

tenti, con riserva di stabilire quali dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa parlamentare:

dai deputati Di Vittorio, Viviani Luciana, Cinciari Rodano Maria Lisa, Novella, Santi e Lizzadri:

« Disposizioni per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri dipendenti dallo Stato e dagli altri enti pubblici » (2545);

dal deputato De' Cocci:

« Estensione della validità delle abilitazioni conseguite per i corsi alle scuole di avviamento professionale » (2566).

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, le due proposte saranno stampate, distribuite e trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminate in sede referente o legislativa.

Sostituzione di un Commissario.

PRESIDENTE. Comunico che, avendo l'onorevole Togni chiesto di essere sostituito nella Commissione speciale per l'esame del disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione » (2511), ho chiamato a far parte della Commissione stessa l'onorevole Pignatelli.

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Treves, per il reato di cui all'articolo 396 del Codice penale (uso delle armi in duello) (Doc. II, n. 407);

contro il deputato Almirante, per il reato di cui all'articolo 595, primo e terzo comma del Codice penale (diffamazione aggravata) (Doc. II, n. 408);

contro il deputato Buzzelli, per il reato di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, (comizio non autorizzato) (Doc. II, n. 409);

contro il deputato Giannini Guglielmo, per i reati di cui agli articoli 81, prima parte, 595 prima parte, del Codice penale (diffamazione) e agli articoli 81, capoverso 595, capoverso primo e secondo del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione aggravata e continuata) (Doc. II, n. 410);

contro il deputato Ingraio, per il reato di cui agli articoli 57, 595, primo, secondo e terzo capoverso, del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. II, n. 411);

contro il deputato Lombardini, per il reato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 107, in relazione al decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, (mancato pagamento di imposta addizionale) (Doc. II, n. 412).

Saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di proposte di legge. La prima è quella di iniziativa degli onorevoli Perlingieri, Salerno, Sansone, Amendola Pietro e Perrone Capano:

« Concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Arnaldo Lucci » (2040).

L'onorevole Perlingieri ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

PERLINGIERI. Non ritengo di dovere illustrare a lungo la proposta di legge da me e da altri colleghi presentata. Trattasi della concessione di una modestissima pensione a favore della vedova di Arnaldo Lucci, ridotta in condizioni di vecchiezza e di grave indigenza.

Né penso di dover ricordare a voi, a giustificazione della proposta stessa, la figura di Arnaldo Lucci. Non penso di ricordarla agli anziani che lo ebbero compagno di lotta e collega su questi banchi; non penso di ricordarla ai giovani che hanno conosciuto la vasta eco di ammirazione ed il rimpianto lasciato dalla sua scomparsa.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 MARZO 1952

Maestro di diritto, impartì lezioni dalla cattedra di diritto civile della università di Napoli ove raccolse l'affetto dei discepoli e la profonda amicizia dei colleghi, quali il Gianturco, il Coviello, ed altri sommi, insieme ai quali tenne ben alto il prestigio di quel glorioso ateneo. I suoi scritti giuridici, ed in specie *Il diritto di superficie*, restano tuttora a testimoniare la statura di questo giurista.

Temperamento umano e di combattente, egli non rinchiuso il suo pensiero nella specola solitaria della ricerca scientifica, ma scese nell'agone forense, vivendo la lotta quotidiana per il diritto, nel suo processo di traduzione concreta, che egli illuminò con la luce dell'ingegno e con il calore della fede. Onde può ben dirsi che, insieme con altro grande avvocato scomparso, Vincenzo Ianfolla, costituì la più genuina ed elevata espressione dell'avvocatura napoletana, nel campo civilistico, e l'epigono sommo della gloriosa tradizione di detto foro.

Chi non ricorda, infatti, tra i militanti del foro, i memorabili dibattiti attraverso i quali questi autentici giganti della parola e del pensiero giuridico — Arnaldo Lucci e Vincenzo Ianfolla — forgiarono presso tutte le curie e presso il supremo Consesso la giurisprudenza del paese? Chi non ricorda la loro parola vigorosa, sintetica, lucida, incidente nelle coscienze come lama di una spada scintillante alla luce del vero?

L'ansia di giustizia, che materò la vita di avvocato di Arnaldo Lucci, formò il tessuto della sua vita politica. Per essa sopportò amarezze e persecuzioni. Con la vita testimoniò la sua fede. E, coerentemente ad essa, concluse in povertà il suo cammino.

All'atto della morte, infatti, aveva potuto redigere soltanto un testamento morale: « Avrei potuto lasciarvi ricchezze — scrisse ai suoi familiari — ma ho preferito lasciarvi l'onestà ».

Dinanzi a questo esempio di vita, noi sentiamo di doverci inchinare con profonda riverenza. E sentiamo di dovere onorare la memoria di Arnaldo Lucci. Perché essa non sia turbata, noi abbiamo presentato l'attuale proposta di legge.

Faccio appello alla vostra coscienza, onorevoli colleghi, per l'approvazione. Essa è un atto di giustizia per chi alla giustizia offrì disinteressatamente tutta un vita. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

TESSITORI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Perlingieri.

(*È approvata*).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Borioni, Massola, Natali Ada, Maniera, Capalozza e Corona Achille:

« Per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 1° settembre 1951 nei comuni delle province di Macerata ed Ascoli Piceno ». (2204).

L'onorevole Borioni ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

BORIONI. Onorevoli colleghi, l'Italia ha l'amara sorte di subire, di tanto in tanto, la jattura dei terremoti. Il corpo della nazione reca, ancora non cicatrizzati, i segni dei più gravi di simili sconvolgimenti.

Sempre lo Stato, in varia misura, rapportata all'entità della sciagura, ha erogato il suo soccorso, ha concesso i contributi per la riparazione dei danni, adempiendo così, in modo concreto, ad un naturale dovere di solidarietà nazionale.

Si può dire che la cronaca triste, talvolta tragica, dei sommovimenti sismici, che hanno scosso e sconvolto, ora in questa, ora in quella regione il territorio nazionale, può essere tratta dalla successione dei provvedimenti legislativi, che lo Stato ha assunto, di volta in volta, per sollevare le popolazioni colpite. In poco più di 40 anni si notano 70 provvedimenti legislativi in materia, tra leggi, decreti-legge e decreti legislativi.

Quando ancora non era iniziata la liquidazione dei contributi per la riparazione dei danni causati nelle province di Macerata e di Ascoli Piceno dal terremoto del 3 ottobre 1943 — contributi disposti col decreto legislativo n. 516 del 1946 — ed esattamente un mese prima che venisse promulgata la legge n. 1133, con la quale abbiamo provveduto al concorso dello Stato per la riparazione dei danni causati nelle stesse province dal terremoto del 5 settembre 1950, un nuovo preoccupante moto tellurico ha investito numerosi comuni delle anzidette province di Macerata e di Ascoli Piceno il 1° settembre 1951. I comuni investiti sono tutti o quasi tutti di zone montane e povere. Si tratta di un centinaio e più di edifici resi inabitabili, di un migliaio e più di edifici gravemente danneg-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 MARZO 1952

giati e di numerosissimi altri lesionati in varia misura. Edifici, urbani e rurali, destinati ad abitazione privata e di uso pubblico, o destinati al culto. Nel comune di Cessapalombo circa la totalità, certamente la stragrande maggioranza della popolazione, si è dovuta ricoverare in baracche; in altri comuni ha dovuto ricorrere a ripari di fortuna, come a Camporotondo ed in altri comuni ancora. Nelle campagne, i mezzadri e i piccoli proprietari coltivatori diretti vivono in case pericolanti o rifugiati in capanne o addirittura in fenili.

È facile immaginare il duro disagio che ha arrecato l'inverno che volge a queste popolazioni così disastrose. Non si può sottacere il pericolo derivante dal possibile reiterarsi dei moti tellurici nei confronti di queste case lesionate, che, giocoforza, in mancanza di meglio, sono abitate ancora. Questi edifici lesionati, anche se raggiunti da una scossa tellurica tenue, se non si provvede per tempo al loro consolidamento ed alle riparazioni, potrebbero crollare, con le peggiori conseguenze.

Onorevoli colleghi, questa proposta di legge non richiede altre parole: richiede soltanto di diventare al più presto legge. Ritengo di aver detto già tutto ciò che poteva essere detto, per illustrarla nella sua articolazione — che è analoga a quella degli altri provvedimenti legislativi emessi in casi simili — riferendomi al contenuto della relazione. Pertanto concludo sollecitando, anche a nome di tutti i deputati della circoscrizione marchigiana, la presa in considerazione della proposta di legge medesima.

Sollecito anche dall'onorevole Presidente — ove non difetti, del che sono certo, la presa in considerazione — la trasmissione alla competente Commissione in sede legislativa, in modo che le provvidenze invocate possano sopraggiungere sollecitamente, come il caso richiede e come uomini del Governo e noi parlamentari, giunti subito dopo il sinistro nelle zone terremotate, abbiamo ritenuto di poter promettere a quelle disgraziate popolazioni che ce ne facevano istanza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Desidero soltanto informare la Camera che il Ministero dei lavori pubblici ha già da tempo diramato ai dicasteri competenti uno schema di disegno di legge per sovvenire ai bisogni creati non solo dal terremoto cui fa riferimento la proposta di legge Borioni, ma anche dai due terremoti verificatisi nel maggio 1951 nella valle padana e, nell'agosto,

negli Abruzzi. Tuttavia il Governo non si oppone alla presa in considerazione, ritenendo però che le due iniziative potranno convergere in un unico provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Borioni ed altri.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Segue la proposta di legge di iniziativa del deputato Giulietti:

« Pensione vitalizia alla signora Nichols Maddalena, vedova del generale Peppino Garibaldi ». (2483)

L'onorevole Giulietti ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

GIULIETTI. È fuori dubbio che viviamo in epoca non certamente caratterizzata da molta comprensione nei rapporti fra gli uomini, e che il mondo attraversa un periodo abbastanza burrascoso. Da tutte le parti si invoca la pace, anche in quest'aula si parla spesso di pace, di accordi, di reciproca tolleranza. Queste espressioni vengono sollevate un po' da tutti i settori, eppure quando si presenta l'occasione per mettere in pratica questi propositi di comprensione umana...

LOMBARDI RICCARDO. Siamo in guerra con la famiglia Garibaldi!...

GIULIETTI. La prego di non « scherzolare »: si tratta di cose serie.

Dicevo che, quando si tratta di dare pratica esecuzione alle buone intenzioni, avviene spesso che esse facciano la figura di quelle con cui è lastricato l'inferno.

Dico questo, perché qui si tratta della vedova del generale Peppino Garibaldi. Quando si è nella sfera di un forte partito politico, o si fa parte di uno dei blocchi in cui è diviso il mondo, le posizioni sono molto chiare: una parte potrà ostacolarvi e combattervi, ma avrete sempre la solidarietà e l'aiuto della parte opposta. Però, quando si è indipendenti, si corre l'alea di avere, o la assai ristretta comprensione delle parti opposte, o di andare incontro alla faziosa incomprensione di entrambe.

Tratto di un caso squisitamente umano. La vedova del generale Peppino Garibaldi è molto avanti con gli anni, è ammalata, è alla miseria, si trova in una condizione di completa *distress*, come direbbero gli inglesi,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 MARZO 1952

proprio in balia degli eventi, presa dentro il vortice del bisogno.

Il generale Peppino Garibaldi, essendo indipendente, non si è trovato sempre d'accordo con i gruppi o con i partiti contrastanti. Ma non ha fatto niente per l'Italia? Non ha esposto molte volte la vita per l'onore della patria, al di sopra delle fazioni e delle contese settarie?

Se questa è la verità, indipendentemente dal fatto che Peppino Garibaldi discenda direttamente dal grande avo che riposa a Caprera, a me pare che sarebbe proprio il caso, per spirito umanitario, in riconoscimento degli alti valori della storia d'Italia, di non porre alcuna resistenza all'approvazione di questa proposta di legge, che, da una parte e dall'altra, nei corridoi e nelle discussioni private, è appoggiata, ma che poi, al momento decisivo, incontra qualche ostacolo che la fa incagliare ed insabbiare.

Sono convinto che tutti i colleghi vorranno votare la presa in considerazione e che si arriverà in brevissimo tempo ad una conclusione, perché, se questa dovesse ancora ritardare, anche se sarà positiva, giungerà quando la povera vedova non farà più parte del mondo dei viventi.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

TESSITORI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Giulietti.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Federici Maria, Angelucci Nicola, Arcaini, Bennani, Bontade Margherita, Bucciarelli Ducci, Castelli Avolio, Ceccherini, Chiaramello, Lombardi Colini Pia, Coppa, Corbino, De Maria, De Martino Carmine, Delli Castelli Filomena, Fabriani, Fietta, Gatto, Gennai Tonietti Erisia, Giacchero, Giannini Olga, Giordani, Giulietti, Lecciso, Leone, Liguori, Marazza, Mazza, Molinaroli, Montini, Notarianni, Paganelli, Pietrosanti, Preti, Raimondi, Rescigno, Rossi Paolo, Schiratti, Terranova Corrado, Titomanlio Vittoria, Tonengo, Troisi e Turnaturi:

«Esenzione fiscale all'Associazione nazionale mutilati civili». (2435).

La onorevole Maria Federici ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

FEDERICI MARIA. Onorevoli colleghi, si tratta di un'associazione giovane: costituita nel 1948 in Roma ed eretta in ente morale il 5 marzo 1951 con decreto numero 273, essa si propone di dare assistenza alla categoria dei mutilati o minorati civili nella funzionalità di uno o più arti per causa di nascita, di malattia o di accidenti: scopi, perciò, veramente assistenziali e umanitari.

Che cosa chiede l'Associazione nazionale mutilati civili? Che tutte le entrate che ad essa vengono date, sia dal Governo, sia dagli enti, sia dai privati, possano essere investite, tutte ed unicamente, ai soli fini assistenziali. Di qui l'esigenza delle esenzioni fiscali.

In che modo vengono impiegati i fondi che giungono all'associazione? Vengono impiegati per fornire apparecchi ortopedici gratuiti ai mutilati civili, oppure per ricoverare in case di riposo i mutilati anziani, oppure per istruire, attraverso corsi di qualificazione e riqualificazione, i giovani mutilati.

Vi sono alcuni precedenti che possono avallare la causa ch'io propongo alla vostra attenzione: ad esempio, l'Opera nazionale combattenti con regio decreto 16 gennaio 1919 è stata esonerata dagli stessi contributi fiscali; così pure sono state esonerate l'Opera nazionale protezione e assistenza agli invalidi di guerra e le istituzioni ad essa collegate; i comitati di assistenza agli orfani di guerra e la stessa Opera nazionale orfani di guerra (con legge 26 luglio 1929), l'Opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia e l'orfantrotrofo di Napoli, con decreto luogotenenziale.

Si tratta quindi di potenziare al massimo l'impulso di questa benemerita associazione, che viene a coprire un settore veramente deficitario di assistenza, e ciò in quanto, se i mutilati di guerra hanno avuto nella considerazione della nazione e nelle leggi tutto quell'aiuto che ad essi spettava, non così avviene invece per i mutilati civili, i quali sono molto spesso invalidi per tutta la vita e non hanno, non avrebbero diritto, se non venisse approvato questo provvedimento, specie in caso di invalidità, ad alcun aiuto da parte di qualsivoglia associazione.

L'articolo 38 della Costituzione prescrive che, quando l'infortunato non ha mezzi, sia il paese a provvedere alle sue esigenze perché possa essere assistito. È a questo scopo che richiamo alla vostra attenzione il problema, perché possa questa associazione, costituita di nobili, brave, generose persone, efficace-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 MARZO 1952

mente assolvere al compito che si è assunto. (*Applausi*).

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le alte finalità di carattere morale e sociale che la onorevole proponente ha ora illustrato non mi esimono dal dovere di far presente agli onorevoli colleghi come lo spirito e la lettera dell'articolo 53 della Costituzione, l'azione che l'amministrazione delle finanze va da tempo svolgendo in ordine alla perequazione tributaria, e, soprattutto, l'invito che il Parlamento ha rivolto al Governo di rivedere tutte le numerosissime esenzioni che pullulano nel nostro sistema tributario, impongano le necessità di sfrondare questo albero troppo esuberante di rami riducendo tali esenzioni al minimo indispensabile. In questo momento in cui l'amministrazione sta svolgendo quest'opera di riordinamento e di revisione sarebbe quanto mai inopportuno introdurre nuove esenzioni. Il fatto poi che le esenzioni che la onorevole vorrebbe estendere all'Associazione dei mutilati civili siano già in atto godute da altri enti non toglie l'inopportunità di estenderle anche a tale altro ente e di creare in tal modo un grave precedente che sarebbe poi successivamente invocato da altri enti a finalità analoghe.

La Camera, naturalmente, è sovrana nel deliberare la presa in considerazione di questa proposta di legge; il Governo deve far presente che una battuta d'arresto in questo settore si impone, senza di che sarà assolutamente impossibile pervenire ad una vera generale perequazione tributaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Federici Maria ed altri.

(*È approvata*).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Discussione del disegno di legge: Adesione dell'Italia alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. (2198).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Adesione dell'Italia alla convenzione per la prevenzione e la repres-

sione del delitto di genocidio, approvata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Colitto. Ne ha facoltà.

COLITTO. Onorevoli colleghi, il gruppo parlamentare del quale fo parte dichiara di approvare questo disegno di legge.

Costituisce — come è noto — delitto di genocidio l'azione diretta, in tutto od in parte, a distruggere un *genus*, cioè un gruppo etnico nazionale, razziale o religioso, « in quanto tale ».

Il problema della creazione di un nuovo delitto di diritto penale internazionale, che, peraltro, si va consumando da tempo immemorabile, dal tempo dei regni e degli imperi di Babilonia, di Ninive e dell'antico Egitto, sorse dopo la seconda guerra mondiale, dopo, cioè, le efferate stragi razziali scientificamente organizzate e compiute, soprattutto dal nazismo, per il mito di una razza eletta cui avrebbe dovuto essere riservata la funzione di predominio nel campo interno e in quello internazionale. Di tale nuovo delitto si discusse, prima, nei processi di Norimberga e di Tokio; ma venne, poi, la questione portata dinanzi l'assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 novembre 1946 dalle delegazioni di Cuba, dell'India e del Panama. L'assemblea generale decise che nell'ordine del giorno dovesse essere incluso un punto addizionale relativo alla prevenzione e alla repressione del delitto di genocidio e, nella risoluzione n. 86 dell'11 dicembre 1946, dichiarò solennemente essere « il genocidio un delitto contro il diritto delle genti, in contrasto con lo spirito e con i fini delle Nazioni Unite, delitto che il mondo civile condanna », riconobbe che « in tutti i periodi della storia il genocidio ha inflitto gravi perdite all'umanità » e che « per liberare l'umanità da un flagello così odioso è necessaria la cooperazione internazionale ».

Cominciò da tale data il lavoro di studio e di elaborazione presso le varie commissioni e sottocommissioni delle Nazioni Unite, che si svolse attivamente, finché il 9 dicembre 1948 si arrivò all'approvazione all'unanimità (55 voti su 55 votanti) del testo della convenzione internazionale che è ora sottoposta al giudizio della Camera dopo essere stata sottoposta a quello del Senato.

Tale convenzione è stata già firmata a Parigi e ratificata da circa trenta Stati. Di essi cinque (la Cecoslovacchia, la Polonia, la Romania, la Bulgaria e le Filippine) l'hanno ratificata con riserva. L'invito ad aderirvi è

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 MARZO 1952

stato diretto anche a Stati non facenti parte dell'ONU, fra i quali l'Italia. Il ministro degli esteri, di concerto col ministro di grazia e giustizia e col ministro dell'interno, presentò, pertanto, al Senato un disegno di legge, col quale si domandava che il Parlamento autorizzasse il Governo della Repubblica ad aderire alla convenzione suddetta. Il Senato ha già dato la sua approvazione a tale disegno di legge. Penso ora che debba darla anche la Camera dei deputati. Trattasi di una convenzione di grande importanza morale e giuridica, che mira ad impedire che governi ed individui si rendano promotori ed esecutori di selvaggi massacri, sorgenti di dolori atrocissimi che disonorano il genere umano e che dovrebbero ritenersi addirittura inconcepibili nel clima della moderna civiltà.

La convenzione consta di 14 articoli.

È nel primo la ripetizione, sotto forma di norma cogente, del testo della risoluzione dichiarativa approvata dall'assemblea generale dell'ONU l'11 dicembre 1946, con cui le parti contraenti confermano che il genocidio, commesso in tempo di pace o in tempo di guerra, è un delitto contro il diritto delle genti che esse si impegnano a « *prévenir et à punir* ».

Ma chi si rende colpevole di genocidio? Risponde all'interrogativo l'articolo 2, stabilendo che se ne rende colpevole chi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale, compie uno degli atti seguenti: a) omicidio di membri del gruppo; b) attentati gravi alla integrità fisica e mentale di membri del gruppo; c) volontario assoggettamento del gruppo a condizioni di vita tali da raggiungere lo scopo della sua distruzione fisica, totale o parziale (come il trasferimento di popolazioni dall'una all'altra regione; d) provvedimenti diretti ad impedire le nascite entro il gruppo (come la sterilizzazione, il procurato aborto e simili); e) trasferimento violento di fanciulli da un gruppo ad altro gruppo, come avvenne sul fronte rivoluzionario greco-europeo, quando ben 28 mila fanciulli furono strappati ai loro cari per apprendere in altri luoghi il verbo della rivoluzione.

Non è solamente, quindi, il delitto razziale che è previsto da questa legge. L'articolo 2 parla di delitto che si commette con gli atti — poi specificati — e con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, un gruppo etnico, un gruppo razziale, un gruppo religioso, come tale. Non è perciò soltanto il caso delle lotta razziale, che è il più appariscente sol perché abbiamo avuto

la tragedia della razza ebraica, che si è tentato di far scomparire mediante i sei milioni di persone uccise con le camere a gas, o in altri crudelissimi modi, durante il regime hitleriano; possono esservi anche lotte religiose, etniche o nazionali, e tutte rientrano ugualmente nel reato di genocidio. E genocidio si commette anche oggi, quando si espellono, come in Istria e in Dalmazia, popolazioni di cui si cerca di estinguere il sentimento nazionale, da secoli profondamente radicato nel loro sangue e nella loro tradizione.

Nell'articolo 3 troviamo determinate le varie forme di partecipazione alla consumazione del genocidio. Sono, in sostanza, quelle previste dal nostro codice penale. Sono, quindi puniti il tentativo e la complicità, ma sono puniti anche l'accordo di due o più persone allo scopo di commettere il reato nonché la istigazione, diretta e pubblica, a commettere il reato stesso. La istigazione a commettere il reato, nel caso di genocidio, dato il carattere di delitto contro il diritto delle genti, deve essere diretta e pubblica, cioè a dire esplicarsi in forma di vera e propria propaganda delittuosa.

L'articolo 4 stabilisce, poi, come rileva l'onorevole Montini nella sua lucida relazione, un tipo speciale di responsabilità. Del delitto di genocidio rispondono quanti lo commettono, siano essi privati, funzionari o governanti.

Gli articoli 5 e 6 si occupano l'uno delle pene e l'altro della competenza a giudicare.

L'articolo 5 stabilisce che le parti contraenti si impegnano a prendere, in conformità delle loro costituzioni, le misure legislative necessarie per assicurare l'applicazione delle disposizioni della convenzione e soprattutto a fissare le sanzioni penali efficaci da applicare.

L'articolo 6 fissa la competenza territoriale, stabilendo che è competente a conoscere del delitto o il tribunale dello Stato competente per territorio o la corte penale internazionale, che sarà competente nei riguardi di quelle tra le parti contraenti che ne avranno riconosciuta la giurisdizione.

Fermiamoci ora un istante sul successivo articolo 7. Esso ha dato luogo a delle perplessità. Il delitto di genocidio è un delitto politico? Difficilmente, per la verità, a tale delitto può ritenersi estraneo il motivo politico. Ciò trova conferma nello stesso articolo 2 della convenzione, il quale richiede da parte dell'agente il fine specifico di distruggere, in tutto od in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, e nello stesso articolo 7, di cui sto parlando, in quanto,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 MARZO 1952

disponendo, come si è detto, che il delitto in questione non debba considerarsi politico agli effetti dell'extradizione, non fa, in sostanza, che affermarne la politicità. E, se è politico, all'extradizione dei colpevoli si opporrebbe, per quanto riguarda il nostro Stato, il tassativo divieto della estradizione dei cittadini e degli stranieri per reati politici contenuto negli articoli 10 e 26 della Costituzione. Né tale ostacolo verrebbe meno, naturalmente, approvandosi l'articolo 7 della convenzione, perché non si può con una legge ordinaria derogare alla Costituzione. La relazione, che precede il disegno di legge, vede l'ostacolo e ritiene di poterlo superare osservando che, non avendo la nostra Costituzione fissato la nozione del delitto politico, la esclusione del carattere politico di un determinato reato ai fini dell'extradizione, che venga fatta dal legislatore ordinario, non appare in contrasto con il precetto costituzionale. Ma così, per la verità, l'ostacolo non si supera. La questione della legittimità costituzionale (articolo 134 della Costituzione) potrà essere ugualmente sollevata a suo tempo dinanzi la Corte costituzionale.

Sono, invece, molto più convincenti gli altri rilievi, formulati dalla Commissione del Senato e dal relatore onorevole Montini, che io penso possano essere da noi senz'altro accolti.

Sono due. Il primo deriva dallo stesso disposto dell'articolo 5 della convenzione: è l'articolo per il quale ogni Stato firmatario si impegna a prendere, in conformità della sua costituzione, tutte le misure legislative necessarie per assicurare l'applicazione delle disposizioni circa la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio. Da ciò si ricava che la legge, che lo Stato italiano dovrà approvare, dopo la firma della presente convenzione, per renderla operante, potrà essere anche una legge costituzionale, con la quale si potranno introdurre nella nostra Costituzione gli opportuni adattamenti e le necessarie modifiche, sia per quanto attiene alla speciale competenza a giudicare (articolo 6 della convenzione) sia per quanto riguarda la estradizione (articolo 7). Il secondo promana da quanto ho detto in principio. La convenzione crea un terzo tipo di delitti (oltre quelli comuni e quelli politici), cioè quelli di « lesa umanità ». Essi sono delitti *iure gentium*, che si perfezionano in una sfera deteriore, in ordine logico e ideologico, di fronte sia a quella del delitto comune sia a quella del delitto politico. E come il delitto politico contiene in sé i caratteri del delitto comune ma non si identifica con

esso, così il delitto soprapolitico, cioè di lesa umanità, assorbe i caratteri del delitto comune e del delitto politico ma non si identifica né con l'uno né con l'altro.

Sono questi i rilievi per i quali io ritengo che le norme degli articoli 10 e 26 non siano violate con l'ammissione dell'extradizione per un reato che non appartiene alla categoria dei delitti politici, ma a quella, diversa e più pericolosa, dei delitti contro l'umanità.

Gli altri articoli del disegno di legge non hanno bisogno di speciale commento.

Per l'articolo 8 ciascuno degli Stati firmatari della convenzione può adire gli organi competenti delle Nazioni Unite per chiedere che prendano, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, le misure, che essi credono più adatte, per la prevenzione e la punizione degli atti di genocidio o degli altri atti elencati nell'articolo 3.

L'articolo 9 è destinato a regolare la soluzione di eventuali dissidi fra le parti contraenti. I contrasti tra gli Stati firmatari relativi alla interpretazione, all'applicazione ed alla esecuzione della convenzione, e anche alla responsabilità di uno Stato in materia di genocidio o degli altri atti equivalenti, saranno sottoposti al giudizio della corte internazionale di giustizia, su richiesta di una delle parti in contrasto.

L'articolo 10 fissa la data della convenzione al 9 dicembre 1948.

L'articolo 11 stabilisce le date per l'adesione alla convenzione sia da parte degli Stati membri delle Nazioni Unite sia da parte degli Stati ai quali l'assemblea generale avrà all'uopo mandato un invito.

L'articolo 12 stabilisce il modo col quale ciascuno degli Stati firmatari potrà estendere l'applicazione della convenzione ad uno od a tutti i territori di cui esso Stato ha la rappresentanza internazionale.

L'articolo 13 stabilisce l'entrata in vigore della convenzione. Essa entrerà in vigore il 90° giorno successivo alla data di deposito del 20° atto di ratifica o di adesione. Ed è in effetti entrata in vigore il 12 gennaio 1951.

L'articolo 14 stabilisce la durata della convenzione in dieci anni dalla entrata in vigore, cioè fino al 12 gennaio 1961. Tale durata verrà tacitamente confermata per successivi periodi di cinque anni ciascuno, salvo per gli Stati che provvedano alla denuncia della convenzione almeno sei mesi prima della scadenza del termine di cinque anni.

Gli articoli 15, 16 e 17 stabiliscono la eventuale cessazione o revisione e le comunicazioni che debbono essere fatte ai vari mem-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 MARZO 1952

bri per le ratifiche, adesioni, denunce relative alla convenzione.

Per l'articolo 15, se in seguito a successive denunce il numero degli Stati aderenti diminuirà a meno di 16, la convenzione cesserà di avere vigore dalla data nella quale l'ultima denuncia avrà effetto.

L'articolo 16 prevede il caso di una domanda di revisione della convenzione presentata da uno degli Stati firmatari e stabilisce la procedura da seguirsi.

L'articolo 17 fissa quali notifiche dovranno essere fatte ai singoli Stati firmatari della convenzione dal segretario generale delle Nazioni Unite.

L'articolo 18 si occupa del deposito della convenzione e dell'invio della copia autentica della stessa a tutti gli Stati firmatari.

L'articolo 19, infine, determina che la convenzione sarà registrata dal segretario generale delle Nazioni Unite il giorno della sua entrata in vigore.

L'articolo 1 è stato approvato dal Senato, così come redatto. Opportunamente il Senato ha, invece, modificato l'articolo 2. L'articolo 2 del disegno di legge era così redatto: « Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore ». La dizione era la formula classica dell'ordine di esecuzione di quasi tutti i trattati internazionali. Ma non poteva essere adottata anche per la convenzione in esame, in quanto questa, per diventare operante, ha bisogno, come si è innanzi rilevato, di una legge di esecuzione che la inserisca nel nostro diritto positivo penale: questa dovrà essere forse una legge costituzionale, per armonizzare il dettato della convenzione con la Costituzione sia a proposito della competenza di un giudice diverso dall'ordinario, il che si potrebbe ritenere in contrasto con l'articolo 25, sia circa le regole in materia di estradizione, che si può dubitare se siano o no conciliabili con le garanzie sancite dagli articoli 10 e 26.

All'articolo 2, così come proposto dal Governo, anch'io penso, pertanto, che debba essere sostituito quello redatto dal Senato nel seguente modo: « La convenzione suddetta avrà piena ed intera esecuzione dalla data di entrata in vigore della legge che sarà emanata secondo quanto è prescritto dall'articolo 5 della convenzione stessa ».

Vogliate, onorevoli colleghi, approvare questo disegno di legge. È un mondo nuovo quello che sorge, un mondo sopranazionale. E noi dobbiamo adoperarci perché diventi al più presto una bella realtà fortemente ope-

rante, garanzia di pace, di tranquillo lavoro, di ordinato vivere civile. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

MONTINI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione scritta e mi complimento con l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli, identici nei testi della Commissione e del Senato, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MAZZA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e portante la data del 9 dicembre 1948.

(*È approvato*).

ART. 2.

La Convenzione suddetta avrà piena ed intera esecuzione dalla data di entrata in vigore della legge che sarà emanata secondo quanto è prescritto dall'articolo 5 della Convenzione stessa.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica del Protocollo addizionale n. 2, firmato a Parigi il 22 aprile 1950, che apporta emendamenti all'Accordo di pagamenti e di compensazioni fra i Paesi europei per il 1949-1950 del 7 settembre 1949. (Approvato dal Senato). (2200).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica del Protocollo

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 MARZO 1952

addizionale numero 2, firmato a Parigi il 22 aprile 1950, che apporta emendamenti all'Accordo di pagamenti e di compensazioni fra i Paesi europei per il 1949-50 del 7 settembre 1949.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiarazione è chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

MONTEGHI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli, identici nei testi della Commissione ed del Senato, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MAZZA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale n. 2, firmato a Parigi il 22 aprile 1950, che apporta emendamenti all'Accordo di pagamenti e di compensazioni fra i paesi europei per il 1949-50 del 7 settembre 1949.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Federici Maria ed altri: Vigilanza e controllo della stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza. (995).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Federici Maria ed altri: Vigilanza e

controllo della stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 22 febbraio sono stati svolti tutti gli emendamenti all'articolo 1.

Qual'è il parere della Commissione su questi emendamenti?

LOMBARDI COLINI PIA, *Relatore per la maggioranza*. L'esame dell'articolo aggiuntivo da premettere al testo in discussione, proposto dall'onorevole Targetti, a mio avviso, potrà più opportunamente esser fatto in sede all'articolo 5. In quella sede, pertanto, la Commissione esporrà il proprio parere su questa proposta.

La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento sostitutivo Vigorelli ed altri; esso infatti, integrato dai successivi emendamenti che vi si collegano, si ispira a criteri diversi da quelli che la proposta di legge, nella sua stesura attuale, ha ritenuto necessari onde raggiungere lo scopo.

L'emendamento Martuscelli tende ad investire del mandato di vigilanza e controllo le sezioni del tribunale per i minorenni.

L'articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione designa invece persone particolarmente qualificate a pronunciarsi circa la stampa per ragazzi, a fianco del magistrato; non possiamo rinunciare a questa impostazione che per noi fa parte sostanziale della proposta di legge, così come è presentata. Quindi la Commissione, nella sua maggioranza, respinge l'emendamento Martuscelli.

L'emendamento Palazzolo e Perrone Capano limita al sequestro la sanzione in ordine ad una stampa disadatta. Noi abbiamo invece inteso affermare che per i ragazzi occorre il controllo preventivo, che mira ad evitare il danno prima che accada. Per queste ragioni, non possiamo accettare l'emendamento Palazzolo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati dall'articolo 1?

TUPINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Per l'emendamento Targetti, il Governo aderisce alle dichiarazioni fatte dal relatore. Infatti, la proposta tende praticamente a sostituire al sistema dell'autorizzazione quello del sequestro preventivo degli stampati, che ci appare inidoneo al pieno conseguimento dei fini perseguiti dalla proposta di legge, specie se si consideri che la consegna delle copie d'obbligo al comitato dovrebbe avvenire non prima, ma al momento

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 MARZO 1952

della diffusione, secondo un emendamento che è stato presentato all'articolo 3.

Anche per gli emendamenti Vigorelli e Martuscelli, il Governo aderisce alle considerazioni del relatore. La legge prevede infatti l'applicazione di un sistema di controllo che è estraneo alla funzione giurisdizionale propria delle sezioni del tribunale per minorenni, che l'onorevole Martuscelli vorrebbe costituire in comitati di vigilanza.

È esatta forse in parte l'osservazione fatta nella precedente seduta dall'onorevole Martuscelli, secondo la quale la proposta di legge cade in una certa contraddizione, in quanto prevede che il ricorso contro le decisioni dei comitati di vigilanza — organi amministrativi — siano fatti al tribunale. Vi è, dunque, una doppia procedura, in parte amministrativa ed in parte giurisdizionale.

Mi pare, però, che un emendamento proposto dall'onorevole Moro all'articolo 2 superi questa apparente contraddizione, prevedendo la costituzione di commissioni provinciali, alle quali sarebbero avanzati i ricorsi contro le decisioni dei comitati di vigilanza di primo grado.

Riguardo all'emendamento Palazzolo, ritengo che la Camera lo abbia già implicitamente respinto in sede di discussione generale, allorché ha approvato il passaggio agli articoli della proposta di legge, così come è stata definita dalla Commissione. Aderisco, per il resto, alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Targetti, insiste a che il suo articolo aggiuntivo sia votato in questa sede?

TARGETTI. Sì, signor Presidente.

MORO ALDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Il gruppo democratico cristiano voterà contro gli emendamenti Targetti e Palazzolo, in quanto ritiene che essi rappresentino, in sostanza, una impostazione che noi, per le ragioni già dichiarate, non possiamo accettare e che, del resto, implicitamente già è stata respinta, poiché la Camera non ha approvato l'ordine del giorno Targetti per il non passaggio agli articoli.

Il gruppo democratico cristiano voterà anche contro gli articoli sostitutivi degli onorevoli Vigorelli ed altri e Martuscelli ed altri, perché essi propongono una impostazione e una formazione dei comitati di vigilanza, che non ci sembrano rispondenti alle esigenze che ci hanno mossi nel presentare questa proposta di legge.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Il primo emendamento da porre in votazione è quello Targetti, con il quale si propone di premettere all'articolo 1 il seguente articolo aggiuntivo:

« Nel caso dei delitti contemplati nell'articolo 14 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 7, così come risulta modificato dall'articolo della presente legge si può procedere al sequestro delle pubblicazioni, previsto e regolato dall'articolo 21 della Costituzione ».

Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Martuscelli, Bianco, Laconi, Montagnana, Borioni, Natali Ada, Chini Coccoli Irene, Ghislandi, Pirazzi Maffiola, Capalozza, Bruno, Venegoni, Bernardi, Bigiandi, Bellucci, Lozza, Torretta, Semeraro Santo, Walter, Di Donato e Stuani.

Indico la votazione segreta.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico che la Camera non è in numero legale per deliberare. La seduta è rinviata alle 18,50.

Sono presenti:

Alessandrini — Almirante — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Angelini — Arata — Arcaini — Audisio — Avanzini — Azzi.

Babbi — Balduzzi — Baresi — Bartole — Bavaro — Bellucci — Bennani — Bernardi — Bernardinetti — Bertinelli — Bertola — Bettiol Giuseppe — Bianchini Laura — Bianco — Bigiandi — Bima — Boidi — Bolla — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Borioni — Bosco Lucarelli — Bovetti — Bruno — Bucciarelli Ducci.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calcagno — Camposarcuno — Capalozza — Cappugi — Cara — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Casalnuovo — Caserta — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Ceccherini — Chatrian — Chini Coccoli Irene — Clocchiatti — Colasanto — Colitto — Colombo — Conci Elisabetta — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Cornia — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Costa.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 MARZO 1952

Dal Canton Maria Pia — De Caro Gerardo — Del Bo — Delle Fave — De Martino Alberto — De Meo — De Palma — Di Donato — Diecidue — Di Leo — Donatini — Driussi — Ducci.

Fabriani — Facchin — Fadda — Farinet — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Foresi — Franzo — Fumagalli.

Galati — Garlato — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giavi — Giolitti — Giordani — Giuntoli Grazia — Grammatico — Guariento — Guerrieri Filippo — Guggenberg.

Helfer.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

La Malfa — Latanza — Lazzati — Lecciso — Leone Giovanni — Leone-Marchesano — Lettieri — Liguori — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardi Pietro — Longhena — Longoni — Lozza — Lucifredi.

Manuel-Gismondi — Manzini — Marazzina — Marconi — Marengi — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Mastino del Rio — Matteotti Carlo — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Medi Enrico — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Montagnana — Montelatici — Montini — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Gerolamo Lino.

Natali Ada — Natali Lorenzo — Nicotra Maria — Notarianni — Numeroso.

Paganelli — Pagliuca — Pavan — Perlingieri — Petrilli — Petrucci — Piasenti Paride — Pierantozzi — Pietrosanti — Pirazzi Mafiola — Ponti — Preti.

Quintieri.

Rapelli — Reggio D'Acì — Repossi — Rescigno — Riva — Rivera — Roberti — Rocchetti — Roselli — Rumor — Russo Carlo.

Saggin — Saija — Sailis — Salerno — Salvatore — Sampietro Umberto — Scaglia — Scalfaro — Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Semeraro Santo — Sica — Simonini — Sodano — Spiazzi — Spoleti — Storchi — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tanasco — Targetti — Taviani — Terranova Corrado — Titomanlio Vittoria — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosi — Tremelloni — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Tupini — Turchi Giulio — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Viola — Vocino.

Walter.

Zerbi.

Sono in congedo:

Amendola Giorgio.

Biasutti — Borsellino — Burato.

Calamandrei — Cappi — Casoni — Chieffi — Cotellessa.

De Martino Carmine — De Vita.

Gennai Tonietti Erisia — Gorini — Greco.

Lombardo Ivan Matteo.

Martini Fanoli Gina — Mussini.

Palazzolo.

Sabatini — Salizzoni.

(La seduta, sospesa alle 17.35, è ripresa alle 18.50).

PRESIDENTE. Domando agli onorevoli presentatori della domanda di votazione a scrutinio segreto se vi insistono.

MARTUSCELLI. Vi insistiamo.

PRESIDENTE. Procedo all'appello dei firmatari per verificare la loro presenza in aula.

(Segue l'appello).

Poiché risulta che venti firmatari sono presenti in aula, procediamo nuovamente alla votazione segreta sull'emendamento Targetti.

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico che la Camera non è in numero legale per deliberare. La seduta è sciolta.

Sono presenti:

Adonnino — Alessandrini — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Angelini — Angelucci Nicola — Arata — Arcaini — Arcangeli — Armosino — Avanzini.

Babbi — Bagnera — Balduzzi — Baresi — Bartole — Basile — Bellucci — Bennani — Bernardi — Bernardinetti — Bertola — Bettinotti — Bettiol Giuseppe — Bianchini Laura — Bianco — Bigiandi — Bima — Boidi — Bolla — Bonino — Bonomi — Bonade Margherita — Borioni — Bosco Lucarelli — Bruno — Bucciarelli Ducci.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 MARZO 1952

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calcagno — Calosso Umberto — Camposarcuno — Capalozza — Cappugi — Cara — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Casalnuovo — Caserta — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Cavazzini — Ceccherini — Ceravolo — Chatrian — Chiaravello — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cifaldi — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corbino — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Cotani.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Dami — De Caro Gerardo — Del Bo — Delle Fave — De Maria — De Martino Alberto — De Meo — De Palma — Di Donato — Dieci — Di Fausto — Di Leo — Dominedò — Donatini — Driussi.

Fabriani — Fadda — Farinet — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fina — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli.

Galati — Gariato — Geuna — Giacchero — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giannini Olga — Giavi — Giuntoli Grazia — Gonella — Gotelli Angela — Guariento — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Guidi Cingolani Angela Maria.

Helfer.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Lazzati — Lecciso — Leone Giovanni — Lettieri — Liguori — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Longoni — Lozza — Lucifredi.

Manuel-Gasmondi — Manzini — Marazza — Marazzina — Marconi — Marengi — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Mastino del Rio — Matteotti Carlo — Maxia — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Medi Enrico — Melloni Mario — Menotti — Michelini — Molinaroli — Momoli — Montagnana — Montecrisi — Monticelli — Montini — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino.

Natali Ada — Natali Lorenzo — Negri — Nicotra Maria — Notarianni — Numeroso.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Pastore — Pavan — Perlingieri — Petrilli — Petrucci — Piasenti Paride — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pirazzi Maffiola — Polletto — Ponti — Preti — Pugliese.

Quintieri.

Rapelli — Reposi — Rescigno — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Rocchetti — Rosselli — Rumor — Russo Carlo.

Saggini — Saija — Sailis — Salerno — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — Scaglia — Scalfaro — Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Sica — Simonini — Sodano — Spiazzi — Spoleti — Storch — Stuardi — Sullo.

Tambroni — Tanasco — Targetti — Taviani — Titomanlio Vittoria — Togni — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Tupini — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Viola — Vocino

Walter.

Zagari — Zerbi.

Sono in congedo:

Amendola Giorgio.

Biasutti — Borsellino — Burato.

Calamandrei — Cappi — Casoni — Chieffi — Cotellessa.

De Martino Carmine — De Vita.

Gennai Tonietti Erisia — Gorini — Greco. Lombardo Ivan Matteo.

Martini Fanoli Gina — Mussini.

Palazzolo.

Sabatini — Salizzoni.

La seduta termina alle 19,20.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI